

ECC.MO TRIBUNALE DI L'AQUILA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse della docente **Maura D'Amico**, nata a Teramo (TE) il 09/12/1971, residente a L'Aquila (AQ) in Via Raffaele Cappelli, 8, Cod.Fisc. DMCMRA71T49L103P, rappresentata e difesa, per procura in calce redatta su foglio separato ed inserita nella busta contenente il presente ricorso, dall'Avv. Domenico Paleri, del Foro di L'Aquila (AQ), Cod.Fisc. PLRDNC65A06A345D, nello studio del quale in L'Aquila alla Strada Statale 80, n 8 elegge domicilio chiedendo di ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio al fax n. 08621820159 e/o al seguente indirizzo PEC avv.domenicopaleri@pec.it

- Ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante, il Ministro pro tempore, Prof. Giuseppe Valditara, con sede in Viale Trastevere, 76/A, cod. fisc. 80185250588, indirizzo pec uffgabinetto@posta.cert.istruzione.it (Fonte pec: PP.AA.)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in L'Aquila, 67100, alla Via dell'Arcivescovado 8, Cod. Fisc. 93028190663 – pec: usrab.contenzioso@postacert.istruzione.it (Fonte pec: PP.AA.);

UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in L'Aquila, 67100, alla Via dell'Arcivescovado 8, cod. fisc. 80007350665, indirizzo pec: uspaq@postacert.istruzione.it;

tutti domiciliati ex lege, presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila**, 67100, Via Buccio di Ranallo, Complesso Monumentale di San Domenico, cod. fisc. 80006940664, con domicilio digitale alla casella pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it (RegIndE)

- Resistenti -

nei confronti

della docente Persichetti Elisa, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED];



e dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Località Cavallari snc, 67017 PIZZOLI (AQ), Cod. Fisc. 80007400668

- Resistenti potenziali -

premessso in fatto che

- la ricorrente è insegnante precaria, nella classe di concorso AAAA (posto comune materna) e ADAA (sostegno da GPS);
- la Sig.ra Maura D'Amico, in data 03.08.2020 ha presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS nelle istituzioni scolastiche della provincia di L'Aquila per le classi di concorso AAAA e ADAA (cfr. **all. n. 1**) in conformità a quanto statuito dall'O.M. 60 del 10 luglio 2020;
- la Sig.ra Maura D'Amico è stata inclusa nella relativa GPS, pubblicata in data 02/09/2020 (cfr. **all. n. 2**), nella posizione **n. 852 con n. 11 punti**;
- la signora D'Amico Maura nell'a.s. 2020/2021 ha accettato incarichi di supplenza presso l'Istituto Comprensivo di Paganica dal novembre 2020 al maggio 2021, prestando servizio per oltre 5 mesi consecutivi **maturando complessivamente 10 punti** per il servizio prestato;
- nell'a.s. 2021/2022 la signora D'Amico Maura ha accettato l'incarico di supplenza presso l'istituto comprensivo Gianni Rodari, in qualità di docente nella scuola dell'infanzia di Roio e Pianola, dal 14 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, prestando servizio per oltre 180 gg consecutivi, **maturando 12 punti di servizio**;
- in data 16.05.2022, la signora D'Amico ha presentato, mediante procedura "istanzeonline", domanda di aggiornamento della GPS nelle istituzioni scolastiche della Provincia dell'Aquila (all. n. 3), in conformità a quanto statuito dall'O.M. 112 del 05.05.2022;
- la Sig.ra Maura D'Amico è stata inclusa nella relativa GPS, pubblicata in data 25 agosto 2022, nella posizione n. 748 con attribuzione erronea di n. 29 punti (**all. n. 4**) anziché 33 punti;



- nel corso degli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 la signora D'Amico ha prestato servizio presso diversi Istituti Comprensivi maturando ulteriore punteggio;
- in data 28.05.2024, la signora D'Amico ha presentato, mediante procedura "istanzeonline", domanda di aggiornamento della GPS nelle istituzioni scolastiche della Provincia dell'Aquila (all. n. 5), in conformità a quanto statuito dall'O.M. 88 del 16.05.2024 (all. n. 12);
- la Sig.ra Maura D'Amico è stata inclusa nella relativa GPS, pubblicata in data 28 agosto 2024, nella posizione **n. 646** con attribuzione di **n. 60,50 punti (all. n. 6)**;
- nel rispetto dei termini di legge la signora D'Amico ha provveduto ad esprimere le 150 preferenze per l'eventuale nomina annuale (all. n. 7) esprimendo la preferenza sintetica anche per le scuole del Comune di Pizzoli (pag 6 punto 28);
- Con bollettino Ufficiale n. 1, pubblicato in data 31 agosto 2024 (all. n. 8), il Ministero ha tuttavia affidato l'incarico di supplenza annuale presso l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani alla signora Persichetti Elisa, posizionata al numero 908 della Graduatoria con punti complessivi 36,50;
- Con successivo bollettino Ufficiale n. 4, pubblicato in data 26 settembre 2024 (all. n. 11), il Ministero ha poi affidato l'incarico di supplenza annuale presso l'Istituto Comprensivo G. Mazzini alla signora Maccallini Nadia, posizionata al numero 697 della Graduatoria con punti complessivi 56,00;
- posto che le signore Persichetti e Maccallini si trovano in posizione deteriore rispetto alla signora D'Amico e godono di un punteggio notevolmente inferiore, l'incarico di supplenza annuale avrebbe dovuto essere assegnato alla signora D'Amico;
- la Sig.ra D'Amico ha, quindi, inviato una istanza di autotutela (a mezzo pec del 6/09/2024 per il tramite dello scrivente procuratore e difensore, **all. 9**), al fine di vedersi riconoscere il diritto a ricoprire l'incarico ministeriale, ma alcun riscontro è stato dato dall'Amministrazione, per cui è sorta la necessità di adire Codesto Ill.mo Tribunale;
- Il ministero resistente si giova, nella attribuzione degli incarichi annuali, del così



detto “algoritmo” del quale però si disconoscono le modalità di funzionamento; inoltre detto sistema mostra evidenti lacune posto che nell’attribuzione delle supplenze annuali ha pretermesso la signora D’Amico posizionata al n. 646 della GPS e titolare di punti 60,50 per attribuire l’incarico alla signora Persichetti prima, posizionata al n. 908 della GPS e titolare di soli punti 36,50 ed alla signora Maccallini poi, al numero 697 della Graduatoria con punti complessivi 56,00;

considerato che

la Sig.ra Maura D'Amico, a causa dell’erroneo funzionamento dell’algoritmo ministeriale si è vista pretermettere nell’assegnazione dell’incarico annuale, che sarebbe sicuramente spettato a lei, in quanto titolare di punteggio notevolmente superiore e di posizione migliore in Graduatoria Provinciale,

ricorre

a Codesto Ecc.mo Tribunale del Lavoro, per i seguenti motivi in

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

La fattispecie per cui è causa, che prevede l'attribuzione di incarichi annuali di supplenza mediante scorrimento della Graduatoria Provinciale si colloca fuori dalle controversie inerenti le procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all’art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001) limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori” rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Ora, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa di corretta assegnazione di incarichi annuali in virtù della collocazione in graduatoria della ricorrente; pretesa che ha ad



oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale stipula di un contratto di lavoro.

Si è quindi in presenza di atti i quali, esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione, Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”*.

A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità della graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro; in tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Abruzzo sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto pretesa graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura, della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Abruzzo Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar



Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di ricevere incarichi annuali sulla scorta della posizione rivestita all'interno in graduatoria provinciale: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce”*.

Da ultimo, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 45/2021 del 05.01.2021, ha così testualmente statuito: *“Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd.*



privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); b) gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Abruzzo, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798).

Da tutto quanto sin qui dedotto discende **il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.**

Nel merito.

Passando al merito della vicenda va evidenziato quanto segue.

1. ILLEGITTIMITA' E PESSIMO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MINISTERIALE ADOTTATO NELLA RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI ANNUALI (ALGORITMO) – ERRORI DEL SISTEMA – ECCESSO DI POTERE – CATTIVO USO DEL POTERE.

L'art. 2 n. 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16/05/2024 recita "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapacienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3." .

L'Art. 12 recita "1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero. 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione



richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. ...5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse **sulla base della posizione occupata in graduatoria**. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.

Il Ministero dell'Istruzione ha innovato totalmente il sistema di assegnazione degli incarichi annuali all'interno delle Graduatorie Provinciali Supplenze – GPS. Ponendo a confronto il precedente e l'attuale sistema possiamo mettere in luce la evidente differenza: l'attuale sistema attribuisce gli incarichi a personale titolare di posizione deteriore e di punteggio inferiore, omettendo di considerare concorrenti titolari di posizione di favore.

Ora, dato che il sistema dell'assegnazione degli incarichi annuali da graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie d'istituto si trova a dover gestire un numero elevatissimo di domande è di tutta evidenza come si sia trattato di una procedura complessa e articolata che non è adeguatamente gestita dagli organi competenti.

Moltissimi sono stati i macroscopici errori ad oggi ancora presenti nelle assegnazioni di incarichi da graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, con migliaia di docenti che si sono visti sorpassare, nell'assegnazione degli incarichi annuali, da colleghi titolari di punteggio notevolmente inferiore.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 124/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 88 DEL 16/05/2024 - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI



DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte, in diritto va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha omesso di rettificare il risultato della elaborazione dell'algoritmo e quindi di attribuire alla ricorrente l'incarico legittimamente spettante.

Invero, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione dell'incarico ascrivibile ad un'anomalia generata dal sistema informatico, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare l'assegnazione dell'incarico annuale in favore della docente D'Amico.

Come detto con l'Ordinanza Ministeriale n. **88 del 16/05/2024** il Ministero ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2026, ed in specie ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*.

Come argomentato la ricorrente, secondo il disposto normativo di riferimento, ha presentato la domanda di aggiornamento nella prima fascia delle GPS della provincia di L'Aquila tramite il portale telematico di istanze on line. Ha successivamente nel rispetto dei termini di Legge espresso le preferenze sia in modo analitico che in modo sintetico (all. n. 7).

Pubblicate le graduatorie definitive, e pubblicati man mano i Bollettini Ufficiali, tuttavia, la docente Maura D'Amico, prendeva contezza del fatto che, per un mero errore di sistema,



non le veniva assegnato un incarico annuale che le sarebbe spettato. Nonostante il reclamo inoltrato, l'amministrazione resistente non provvedeva alla rettifica, senza porre in essere le opportune verifiche dell'operato del sistema informatico, alla luce delle informazioni già presenti negli archivi della P.A.

Invero, a fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della posizione della ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità dell'attribuzione dell'incarico che non teneva conto, evidentemente, della posizione in graduatoria della ricorrente. Non teneva neppure conto delle preferenze espresse in modo sintetico (per Comuni pag 6 n. 28). Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare la stessa in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

E' indubbio che l'erronea attribuzione dell'incarico sia da ascrivere alla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande ed espressione di preferenze (in modo analitico e sintetico); e allora non v'è chi non veda come il sistema si sia rivelato inidoneo, non solo a supportare il quantum di utenza, ma anche a gestire le informazioni rese della medesima. A tal proposito è ben noto all'amministrazione resistente il numero di reclami e ricorsi presentati al fine di ottenere una rettifica della posizione personale (all. n. 13). L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione del bollettino delle nomine ad incarichi annuali è attribuibile unicamente al mal funzionamento dell'algoritmo, che si è rivelato assolutamente inadeguato, circostanza comprovata anche dal richiamato elevato numero di errori segnalati dagli utenti. Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 12 dell'Ordinanza n. 88 secondo cui *"Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse **sulla base della posizione***



occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line."

Alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dalle insegnanti e rettificare l'attribuzione dell'incarico.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente, ha serbato un assoluto immobilismo. Anzi ha persino reiterato l'errore con il conferimento dell'incarico alla Maccallini Nadia con il quarto bollettino di nomine. Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili ai docenti; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti. A tal proposito degna di nota la pronuncia del TAR Trentino Alto Adige che con la sentenza del 15 aprile 2015, n. 149 ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico *"se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche"*. In termini analoghi il TAR Abruzzo con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *"è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla*



riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”.

Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal Ministero e, dunque, lo Stesso debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento del sistema algoritmo.

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica dell'attribuzione di incarico alla ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica dell'attribuzione dell'incarico annuale si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.



Il Tribunale di Frosinone (all. n. 11) ha, ribadito l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell'azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati:

- 1.a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- 2.b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- 3.c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, secondo il Giudice “tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente, nella specie – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il conferimento dell'incarico annuale ottenuto invece dalla Persichetti.



Quanto al requisito del “*periculum in mora*” la mancata attribuzione dell'incarico, conseguente al malfunzionamento dell'algoritmo, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di percepire la retribuzione corrispondente all'incarico annuale, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, nel più breve tempo possibile.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro “*ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che seguono in graduatoria di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose*” (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente rileva sotto vari aspetti:

- 1) nel corrente a.s., rebus sic stantibus, la ricorrente ha avuto assegnazione di breve periodo di supplenza sino al 02.10.2024;
- 2) lo scorrimento della graduatoria e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione e di correlato punteggio (punti due per ogni mese di servizio);
- 3) i docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'attribuzione dell'incarico;
- 4) gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente retribuzione, punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.



ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile con perdita della retribuzione lorda annuale pari ad € 22.857,29 (euro ventiduemilaottocentocinquantasette/29).

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, la **Sig.ra Maura D'Amico**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, prendere anche con **decreto inaudita altera parte** i provvedimenti di urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e in particolare, accertato il diritto della ricorrente, ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per L'Abruzzo, III Ambito Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare alla ricorrente la supplenza annuale per la classe di concorso AAAA o AdAA, stipulando un contratto a tempo determinato di 25 ore fino al 31 agosto 2025, presso l'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Pizzoli, ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare alla ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia stipulando il contratto ritenuto di giustizia;
ovvero,



previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso AAAA, con un contratto a tempo determinato di 25 ore fino al 31 agosto 2025 presso l'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare alla ricorrente la diversa supplenza, con il diverso contratto, che si riterrà di giustizia;
2. accertare altresì il diritto della ricorrente all'ottenimento di 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico 2024/2025 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'anno scolastico e comunque al riconoscimento dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;
3. Ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare alla ricorrente la supplenza annuale per la classe di concorso AAAA, stipulando un contratto a tempo determinato di 25 ore fino al 31 agosto 2025 presso l'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare alla ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia;
4. Condannare Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro € 22.857,29 a titolo di risarcimento e/o adempimento o della diversa somma ritenuta di giustizia;
5. Ordinare a Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle



graduatorie di assegnazione delle supplenze e qualsivoglia altro punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico 2024/2025;

6. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (bollettini provinciali e regionali degli incarichi e delle supplenze della Provincia di L'Aquila vigenti per l'anno scolastico 2024-2025 per le classi di concorso AAAA e ADAA);

7. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il conferimento dell'incarico;

8. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

9. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e concludente ai fini del presente ricorso;

10. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento nelle GPS della provincia di L'Aquila per le classi di concorso AAAA e ADAA presentata il 28.07.2020
2. GPS 2020/2022 pubblicata in data 02/09/2020;
3. domanda di aggiornamento della graduatoria trasmessa in data 16/05/2022;
4. GPS 2022/2024;
5. domanda di aggiornamento della graduatoria trasmessa in data 28/05/2024;
6. GPS 2024/2026;
7. espressione informatica delle preferenze;
8. Bollettino n. 1 pubblicato in data 31.08.2024;
9. istanza di autotutela del 6.09.2024;
10. copia contratto di supplenza dell'a.s. 2024/2025;
11. Bollettino n. 4 pubblicato in data 26.09.2024;
12. O.M. 88 del 16.05.2024;



13. pronuncie di merito.

Ai sensi e per i fini di cui all'art. 14, comma 2, d.pr. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia ha per oggetto Rapporto di Lavoro e rapporto di pubblico impiego ed il proprio reddito è inferiore ad € 38.514,03 pertanto al momento dell'iscrizione a ruolo non sarà dovuto il contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto avv. Domenico Paleri dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria nonché le notificazioni relativi al presente procedimento alla propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avv.domenicopaleri@pec.it o fax +39 0862 1820159.

Salvis iuribus.

L'Aquila, lì 30/09/2024.

Avv. Domenico Paleri

